CAMERA DEI DEPUTATI N. 3618-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **PENNACCHINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

alla Presidenza il 2 febbraio 1962

—

Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di 700 posti di usciere giudiziario

Presentata alla Presidenza il 9 aprile 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 luglio 1961, n. 564, recante aumento di 700 posti al ruolo organico degli uscieri giudiziari, è nata, per iniziativa governativa, sotto l'assillo dell'urgenza.

Da tempo la carenza di questo personale si ripercuote sfavorevolmente sulla funzionalità degli uffici giudiziari. Ciò aveva indotto il Ministero estensore del relativo disegno di legge, nel lodevole intento di accelerare al massimo i tempi, ad imporre anche a se stesso termini oltremodo ridotti per l'esecuzione di quanto riservato alla sua competenza.

Senonché all'atto pratico la realtà non ha corrisposto alle ottimistiche intenzioni. Alle difficoltà incontrate, illustrate nella relazione annessa al nuovo disegno di legge in esame, credo di poter aggiungere la sfavorevole circostanza che la legge n. 564 è entrata in vigore all'inizio del periodo di ferie estivo, e la intensa attività politica degli ultimi tempi che ha monopolizzato attenzione ed energie.

Allo stato attuale ritengo non resti che prendere atto della situazione, per la quale la legge n. 564 è divenuta inoperante per ragioni puramente formali. Trattandosi di provvedimento sulla cui necessità si ebbe a suo tempo piena convergenza di consensi, mi auguro che venga oggi condiviso da tutti gli onorevoli colleghi il parere favorevole della Commissione al presente disegno di legge, strumento indispensabile affinché la provvida norma già emanata torni a poter esplicare gli effetti da tanto tempo attesi. In considera-

zione tuttavia della necessità di procedere al più presto all'attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, la Commissione ritiene che il termine per l'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, debba essere ridotto a 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

PENNACCHINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, può essere esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.